



*Consiglio Regionale
della Calabria*

Proposta di legge recante:

“Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia, di cui all'articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n.15. Proroga del termine di adeguamento.”.

I Consiglieri regionali

F.to Michele Comito

F.to Salvatore Cirillo

Proposta di legge recante: “Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia, di cui all'articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n. 15. Proroga del termine di adeguamento.”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la legge n. 13 del 15 marzo 2013, la Regione Calabria ha disciplinato, tra l'altro, la realizzazione ed il funzionamento del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e la realizzazione, con il concorso degli enti locali e dei soggetti privati singoli o associati, di un sistema dei servizi socio-educativi di interesse pubblico, finalizzato alla tutela dei diritti soggettivi di benessere, cura ed educazione dei minori, nonché a prevenire e rimuovere qualsiasi condizione di svantaggio e di discriminazione.

La sopra citata legge, inoltre, all'art.10 ha demandato alla Giunta Regionale di adottare, con uno o più atti deliberativi, un regolamento di attuazione per definire i requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi socioeducativi per la prima infanzia.

Proprio con riferimento alla realizzazione del sistema, l'articolo 23, della legge 15/2013, rubricato “Norma transitoria e finale”, ha stabilito il termine entro il quale le strutture socio-educative, sia pubbliche che private, avrebbero dovuto adeguare i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla legge e dal successivo regolamento, per come approvato con delibera della Giunta regionale n. 313/2013.

Tuttavia, il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65, in attuazione della legge 13 luglio 2015, n. 107, ha istituito il sistema integrato di educazione e istruzione (da 0 a sei anni).

Essendo la legge regionale antecedente l'entrata in vigore del sopra citato decreto, la Regione Calabria intende dare attuazione alle disposizioni previste dalla legge 107/2015 approvando una nuova legge per realizzare il Sistema integrato di educazione e di istruzione a sostegno dei diritti dell'infanzia e per promuovere la continuità del percorso educativo e scolastico, ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali e favorire l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini, nonché la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la cura delle bambine e dei bambini.

Il nuovo provvedimento normativo, la cui attuazione sarà demandata ad un atto regolamentare, innoverà le disposizioni organizzative e strutturali.

Alla luce di quanto sopra, appare prudente prevedere una proroga del termine già fissato al 31.12.2023, così da garantire il completamento dell'attività di adeguamento delle strutture esistenti, che, nella maggior parte dei casi, è ancora in corso. Per molte realtà, infatti, il mancato completamento è anche dipeso dai costi che tali interventi comportano, ancor più esosi in questo periodo di congiuntura economica sfavorevole.

La fase di transizione, in assenza di una proroga esplicita potrebbe, infatti, dover comportare la chiusura e per l'effetto l'interruzione delle attività con riflessi negativi sui dipendenti impiegati nei servizi, sulle famiglie che ne usufruiscono e quindi sui bambini, creando una rilevante problematica sociale.

La richiesta di proroga viene avanzata in considerazione dell'imminente approvazione della legge per l'attuazione del sistema integrato di educazione e istruzione (da 0 a sei anni) di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65, in attuazione della legge 13 luglio 2015, n. 107.

La rideterminazione del nuovo termine per l'adeguamento al 30 giugno 2024 appare termine congruo per la regolarizzazione definitiva delle strutture evidenziando, tuttavia, la necessità che l'efficacia del termine prorogato dovrà comunque cessare all'entrata in vigore delle nuove disposizioni regionali.

Si precisa che l'attuazione della normativa contenuta nel progetto di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il testo si compone di tre articoli:

- L'art.1 prevede la modifica dell'articolo 23 l.r.15/2013, come modificato dalla Legge n. 31 del 2 agosto 2023. Proroga dei termini di adeguamento, che sarà fissata al 30 giugno 2024;
- L'art. 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria;
- L'art. 3 prevede l'entrata in vigore anticipata della legge rispetto all'ordinario termine di 15 giorni (*vacatio legis*).

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

La presente proposta di legge ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: “Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia, di cui all'articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n.15. Proroga del termine di adeguamento.”.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia	Carattere Temporale	Importo
Art. 1	L'art. 1 ha natura ordinamentale in quanto prevede la modifica dell'articolo 23 l.r. 15/2013. Proroga dei termini di adeguamento			0
Art. 2	Prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.			0
Art. 3	Dispone l'entrata in vigore anticipata della legge.			0

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa

Tab.2 Copertura finanziaria:

La Tabella 2 è utilizzata per indicare il programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella tabella 1.

Programma / capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
///	///	///	///
Totale	///	///	///

Proposta di legge recante “Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia, di cui all'articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n. 15. Proroga del termine di adeguamento.”.

Art. 1

(Modifica all'articolo 23 della l.r. n. 15/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia), le parole "entro il 31 dicembre 2023", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2024".

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.